



ISOLE EGADI
COMUNE DI FAVIGNANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE di TRAPANI

II SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

LE INDENNITA' PER EMERGENZA COVID-19

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) sono state introdotte, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Fatti salvi eventuali decreti di proroga, si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari a € 600,00, non soggette ad imposizione fiscale, a favore di lavoratori autonomi, professionisti, partite IVA, stagionali, settore agricolo, turismo e stabilimenti termali, spettacolo.

Le indennità che saranno erogate dall'INPS previa domanda, così come precisa l'art. 31 del medesimo decreto, non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili, **entro la fine del corrente mese di marzo**, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

Si precisa che **non c'è nessun click day**, inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Le **domande saranno aperte a tutti e ci sarà un giorno di inizio**, con un click.

INFORMAZIONI

Per informazioni sui termini e modalità di presentazione della domanda è possibile contattare i seguenti Centri di Assistenza Fiscale:

- CAF UIL Favignana Via G. Mazzini 8 Tel. 0923/925436
- CAF CGIL Favignana Via F. Crispi Tel. 340/3802796

oppure collegarsi al sito internet dell'INPS: www.inps.it

ELENCO DELLE SINGOLE INDENNITA' E DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI DESTINATARI DELLE MEDESIME

Art. 27 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

A tale indennità possono accedere:

- ✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
- ✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Art. 28 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria)

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- ✓ Artigiani
- ✓ Commercianti
- ✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Art. 29 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.

Art. 30 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Indennità lavoratori del settore agricolo

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché non siano titolari di pensione e che nell'anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Art. 38 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Indennità lavoratori dello spettacolo

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro. Inoltre, non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.

FAVIGNANA, 27/03/2020

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
f.to DOTT.SSA GIUSEPPA MONTOLEONE

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL II SETTORE
f.to DOTT.SSA ANNA SALVO

